

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CAPPIELLO RAFFAELE

Nella seduta del 14/04/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Parte ricorrente stipulava in data 3 luglio 2006 un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti pari ad € 27.000,00 da rimborsare in n. 120 rate di € 225,00 ciascuna. Successivamente, il 5 aprile 2015, procedeva all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 57. Con ricorso in data 22 settembre 2015, preceduto da reclamo in data 23 giugno 2015, parte ricorrente, assistita da un professionista, contestava il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti per una somma pari a € 2.909,00 oltre agli interessi legali e al rimborso delle spese di assistenza professionale.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr.,



ex multis, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: a) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili pro quota); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, del tutto carente nel caso in esame, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; c) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; d) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; e) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coord. 6167/2014). Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario dovrà corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, è pari a € 2.909,32 come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	57	rate residue	63	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				942,30	494,71	173,25	321,46
<i>Commissioni intermediario</i>				2.079,00	1.091,48		1.091,48
<i>Commissioni agente mediatore</i>				810,00	425,25		425,25
<i>Oneri Assicurativi</i>				2.040,26	1.071,14		1.071,14
Totale							2.909,32

Al riguardo si precisa come l'importo dovuto risultante dai valori di cui alla suddetta tabella è superiore, seppur di qualche centesimo, a quanto domandato dal ricorrente e, pertanto, nel rispetto dei limiti della domanda si liquida il diverso importo richiesto di € 2.909,00. Per quanto riguarda le spese di assistenza professionale sostenute dalla ricorrente, si deve premettere che esse rilevano come un danno patrimoniale risarcibile «*là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo*» (Dec. del Coll. di Coord. n. 3498 del 2012). In tale valutazione, questo Arbitro «*deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4610 del 19 maggio 2016

alla complessità della controversia, risultando pertanto l'importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch'esso in via equitativa» (Dec. del Coll. di Coord. n. 3498 del 2012). Ne consegue che la richiesta per le spese legali sostenute possa essere liquidata in € 250,00.

PER QUESTI MOTIVI

ACCOLTO

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA